

OGGETTO: P.3023 – Elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Nuova Torre Piloti.

CUP C31C18000120006 – CIG 851275212F

**Contratto n. 49586 di repertorio e n. 26234 di raccolta del 12.05.2021
Subappaltatore Barracuda-Sub S.r.l.**

Importo subappalto euro 22.000,00 di cui euro 2.200,00 per oneri di sicurezza

Autorizzazione al subappalto

Spett.le

Cimolai S.p.A.

PEC: cimolaispa@legalmail.it

(RTI Cimolai S.p.A./I.C.A.M Fratelli Parodi S.r.l./Spartacus S.r.l.)

RICHIAMATO il decreto n. 235 del 18.03.2021 con cui l'Ing. Francesca Pino è stata nominata RUP del progetto in epigrafe subentrando in tale ruolo al Dott. Geol. Giuseppe Canepa;

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 49586 di Rep. e n. 26234 di raccolta del 12.05.2021 stipulato tra questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'operatore economico Cimolai S.p.A. per l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Nuova Torre Piloti – progetto n. 3023;

RICHIAMATO l'ordine di servizio n. 2 del 17.06.2021 con il quale è stato ordinato al RTI di dare avvio agli interventi di realizzazione del nuovo cavidotto della linea MT previsto in appalto nonché il completamento delle previste opere di pavimentazione riguardanti il sedime della banchina "E";

VISTA la nota Rif. VG/Izi/2021009/205 del 20.10.2022, assunta al protocollo dell'Ente al n. 38219.E del 20.10.2022, con la quale l'operatore economico Cimolai S.p.A., in qualità di mandataria, ha presentato istanza di subappalto per conto di



ICAM S.r.l. (mandante) per le attività relative all'assistenza subacquea per la posa di lamiere di chiusura celle antirisacca, per le fasi di salpamento massi, di scavo e di getto di calcestruzzo", rientranti nella categoria OG 7, per un importo di euro 22.000,00 (comprensivi di euro 2.200,00 per oneri di sicurezza), a favore dell'impresa Barracuda-sub Srl con sede in Genova (16149 - GE), Via San Bartolomeo del Fossato 101 r - C.F. e P. IVA 00289920100;

RILEVATO che, come indicato in *lex specialis*, l'istituto del subappalto viene normato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e che la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO delle comunicazioni a firma del Direttore dei Lavori Arch. Mariantonietta Tatti, assunta a protocollo n. 040836 del 7.11.2022 e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Geom. Simone Bruzzese, assunta al protocollo n. 40028 del 02.11.2022 con la quale concedono, per quanto di competenza oltreché ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale istanza al subappalto va autorizzata alle condizioni, prescrizioni e nei limiti di cui alla *lex specialis* ed ai sensi dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che l'operatore economico, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO dunque che, per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha già espletato, ai fini dell'emissione

dell'autorizzazione al subappalto in riscontro a precedente istanza - presentata dall'impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l., mandataria del RTI appaltatore dei lavori di cui alla P.2969, per conto di ICAM srl (Mandante), in data 13.07.2022 con nota assunta a protocollo dell'Ente al n. 0024779 - le attività di verifica in capo alla menzionata Barracuda-Sub S.r.l. in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che i documenti acquisiti - in ultimo al Prot. del 27.10.2022 n.0039379.E - sono ad oggi in corso di validità;

RITENUTO pertanto per quanto sopra detto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto con riferimento al permanere del possesso dei requisiti sopra detti;

CONSIDERATO che nel contratto di subappalto del 17.10.22 (Accettazione Ordine N.1-2022/P.3023) vi è clausola contrattuale di miglior favore, accettata espressamente dal subappaltatore, per cui quest'ultimo rinuncia al diritto previsto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite direttamente dalla Committente Principale, valutando maggiormente vantaggioso per l'impresa ricevere il pagamento dalla committente ICAM Srl nei termini previsti dallo stesso contratto di subappalto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui venissero meno i requisiti ex lege sopra detti;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nonché secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.



n. 50/2016 e smi, all'Operatore Economico Barracuda-Sub S.r.l., C.F. e P. IVA 00289920100, relativamente all'attività di assistenza subacquea per la posa di lamiera di chiusura celle antirisacca, per le fasi di salpamento massi, di scavo e di getto di calcestruzzo, per l'importo di euro **22.000,00** rientranti nella categoria OG 7.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Francesca Pino)

